DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DELLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 2

Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni

In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonche' i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui allo articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale. Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo lo ultimo iscritto di pari anzianita' secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Versione in vigore dal 27 novembre 1973, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 27 ottobre 1973, n. 674
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-il-personale-delle-aziende-dipendenti-dal-ministero/art-2-passaggio-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

personale-dalle-tabelle-dell-esercizio-per-gli-uffici